

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

932/16
R. 1475/16 Sent.
N. 794/18 F.G.
Cron.
N. / Rep.

Nella causa promossa da:

nata il Tortona (AL) (C.F.:

residente a Fresonara (AL), vicolo

elettivamente domiciliata presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, corrente in Alessandria, via Cremona n. 6- 15121 (C.F.: 96056180068), in proprio come per legge

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI BASALUZZO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di Basaluzzo, via Nuova n. 7, rappresentata e difesa dall'Assistente di Polizia Municipale Salvatore Rollo, in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente : "In via preliminare, emettere ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento impugnato, sanzioni e pene accessorie; sempre in via preliminare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. In ogni caso, dichiarare nulla, illegittima ed

infondata, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa, con conseguente nullità e/o annullabilità dell'opposta cartella; con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Conclusioni di parte resistente: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, e competenze di causa"

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 04.08.2016 (chiedeva l'annullamento del verbale ATX/4 levato il 23.6.2016 dalla Polizia Municipale di Basaluzzo e notificato il 06.07.2016, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS, accertata e mezzo di apparecchio Velomatic, "collocato in postazione mobile".

La ricorrente indicava plurimi motivi di ricorso: mancata contestazione immediata della infrazione, e giustificazione di mero stile in ordine alla impossibilità di procedere alla contestazione e fermo del mezzo; illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico e a distanza della velocità (in particolare non conformità dei caratteri del cartello esistente alle prescrizioni di legge); illegittimità degli apparecchi "Velo OK" (c.d. Speed Check), non omologati per l'accertamento di violazioni, e comunque utilizzo illegittimo degli stessi; violazione dell'art. 61 l. 120/2010; violazione dei principi di correttezza e trasparenza dell'attività amministrativa; obbligatoria taratura dell'apparecchiatura a mezzo di centro abilitato.

L'amministrazione resistente depositava in data 06.10.2016 la comparsa di costituzione e risposta, allegando la documentazione richiesta ex art. 7 comma 7 D.Lvo 150/2011, ed era presente alla udienza del 15.12.2016, fissata anche per discussione, con il funzionario delegato. Per la ricorrente era altresì presente il sig. Mario Gatto in forza di delega.



Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.

L'art. 142 comma 6 bis CdS prevede che le postazioni di rilevamento della velocità devono essere "preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione" del codice della strada. Inoltre l'art. 2 del D.M. del 15.08.2007 stabilisce che la segnaletica informativa sia installata con adeguato anticipo. Trattandosi di apparecchiature mobili di rilevamento, asseritamente presidiate dalle forze dell'ordine, il cartello fisso e generico posto all'ingresso del centro abitato fotografato dall'opponente appare assolutamente inadeguato allo scopo, in quanto la postazione doveva essere opportunamente segnalata con cartello mobile posto a congrua distanza dalla postazione stessa. Inoltre l'Amministrazione non ha di fatto replicato alle osservazioni del ricorrente in ordine alla non conformità del cartello esistente (quanto alla grandezza delle lettere, ed alla visibilità, essendo posto sullo stesso palo che regge una insegna pubblicitaria), limitandosi a generiche affermazioni prive di riscontro probatorio (punto IV della comparsa di risposta).

Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite poste a carico della resistente.

I restanti motivi si ritengono assorbiti

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.Lgs 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto.

Pone a carico dell'amministrazione resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00.

Alessandria, lì

Il Giudice di Pace

Deposito in cancelleria oggi
Alessandria il 17/02/17
IL FUNZIONARIO
Maria Santamaria